

Bullismo e cyberbullismo



Augusta Tognoni

Magistrato

Che cosa si intende per "bullismo" e per cyberbullismo?

Il bullismo è espressione di un disagio relazionale, una forma di devianza aggressiva, diffusa tra i preadolescenti e adolescenti; consiste in comportamenti violenti, aggressivi, fisici e psicologici, con azioni di prevaricazione, di offese, di insulti, di diffamazione e di soprusi messi in atto deliberatamente e ripetutamente da parte di un adolescente/preadolescente – definito "bullo" – o da parte di un gruppo, nei confronti di un altro coetaneo percepito come più debole (la vittima). Base del bullismo – spiegano gli esperti – è l'asimmetria nella relazione, cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione (bullo) e chi la subisce (vittima) per ragioni di età, di forza, per la popolarità, arroganza, prestigio del bullo nel gruppo dei coetanei, mentre la vittima non è in grado di difendersi, è isolata, ha paura di denunciare gli episodi di violenza e sopraffazione perché teme la vendetta.

La motivazione è razionale, tecnica, ma non esaustiva; il tema è molto sfaccettato: coinvolge il pediatra, lo psicologo, l'insegnante, il genitore, ciascuno di noi, perché il bullismo è anche un problema sociale e culturale.

Il cyberbullismo è il bullismo digitale che sfrutta le nuove tecnologie; è più subdolo del bullismo, per la difficoltà per la vittima di identificare il molestatore (il bullo) che agisce nell'anonimato con l'aggravante che, in assenza di limiti spazio-temporali, la minaccia si concreta ogni volta che il soggetto-vittima va in rete.

Sono previste sanzioni per i responsabili? Bullismo e cyberbullismo non sono disciplinati come reati "specifici", ma sono puniti penalmente i comportamenti che li identificano e integrano la violazione delle norme del codice penale.

Gli atti di bullismo possono integrare i reati di: percosse (art. 581 c.p.); lesioni (art. 582 c.p.); ingiuria (art. 594 c.p.); diffamazione (art. 593 c.p.); minaccia (art. 612 c.p.); atti vessatori-stalking (art. 612 bis c.p.), con le seguenti precisazioni: lo "stalking vigilante" è il controllo sulla vita quotidiana della vittima con appostamenti, persecuzioni infamanti nel contesto scolastico, familiare, di amici, creando un forte stato di ansia e preoccupazione (Cass. 13/4/2012 n. 12479); lo "stalking comunicativo" è attua-

to con telefonate, invio di lettere, e-mail, sms; il "cyberstalking" è il comportamento che include l'uso di tecniche di intrusione e molestie nelle relazioni della vittima.

Il "bullo" all'esito del processo penale può essere condannato in sede civile al risarcimento del danno cagionato alla vittima, con l'avvertenza che "la prova della causalità nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente e dalla vittima, considerando tanto l'astratta idoneità a causare l'evento, quanto il profilo concreto in riferimento alle condizioni di luogo e di tempo in cui la violenza è stata consumata" (Cass. 14/10/2014 n. 50746).

La legge riconosce: 1) il danno morale, descritto come stato di soggezione psicologica, di ansia, isolamento, solitudine nell'ambito scolastico, familiare, amicale; 2) il danno biologico, con riferimento alla salute e all'integrità fisica e psichica della persona, bene tutelato dall'art. 32 Costituzione; 3) il danno esistenziale, consistente "nell'alterazione delle abitudini e della qualità di vita della vittima, con offesa alla reputazione, all'immagine, allo sviluppo della personalità in un perdurante stato di ansia e di paura con il fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto" (Cass. 5/12/2014 n. 17082).

Come si attivano i procedimenti in sede penale?

"Denuncia" all'autorità di polizia e "querela" all'autorità giudiziaria sono gli strumenti per segnalare i comportamenti di bullismo; possono essere proposti dal genitore, dall'insegnante, da chi è a conoscenza del fatto-reato... con la considerazione che il minore di 14 anni non è imputabile; per il minore tra i 14 e i 18 anni il Tribunale per i minorenni, sentito il parere di un esperto, accerta la capacità di intendere e di volere.

Quali sono le attività preventive-educative affidate alla scuola?

La scuola è uno snodo fondamentale per l'educazione dei ragazzi, per l'ascolto e la prevenzione.

La direttiva Ministeriale Fioroni n. 15/2007 stabilisce che il tema del bullismo va affrontato dalle scuole con sistematicità, coinvolgendo in modo attivo gli studenti e favorendo la condivisione delle regole e la conoscenza delle sanzioni.

L'art. 4 della legge 71/2017 detta le "linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico": "formazione del personale scolastico con la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica, la previsione di un ruolo attivo degli studenti, la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti", con il corollario che "ogni istituto scolastico individua tra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto, avvalendosi della collaborazione delle forze di polizia, delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio...".

L'art. 5 stabilisce che "il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo/cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e attiva adeguate azioni educative e sanzioni disciplinari commisurate alla gravità dei fatti".

In giurisprudenza, si configura la responsabilità penale dell'insegnante di una scuola pubblica o paritaria per "omessa o ritardata denuncia" se l'atto di bullismo è commesso durante lo svolgimento dell'attività professionale, in quanto l'insegnante è equiparato a un pubblico ufficiale.

Nella sentenza 8/6/2017 n. 28623 la Corte di Cassazione individua come elementi probatori di colpa "l'assenza di consapevolezza dei fatti da parte degli insegnanti o di altri compagni di scuola, mancanza di consapevolezza significativa di un clima di connivenza o di insipienza di quanti, dovendo vigilare sul funzionamento dell'istituzione, non si accorsero di nulla".

È ipotizzata anche la responsabilità civile della direzione dell'istituto scolastico – "culpa in vigilando" – per mancata organizzazione per la prevenzione di atti di bullismo. Il Tribunale di Milano (sentenza 8081/2013) afferma che è responsabile il Ministero della Pubblica Istruzione a causa delle lesioni patite nella scuola da un minore. Stigmatizza la Corte di Cassazione che la scuola, per superare la presunzio-

ne di colpa prevista dall'art. 2048 c.c. – “i precettori sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza” – deve dimostrare di avere adottato misure atte a scongiurare situazioni antigiuridiche, con la puntualizzazione che “non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, bensì è necessario dimostrare di avere adottato in via preventiva tutte le misure disciplinari e organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose” (Cass. 2657/2003).

I genitori possono essere ritenuti responsabili degli atti di bullismo del figlio minorene?

È prevista espressamente la responsabilità civile dei genitori che non esercitano una vigilanza adeguata per gli illeciti commessi dal figlio minorene capace di intendere e di volere: “colpa in vigilando”.

La Corte di Cassazione identifica la colpa dei genitori non tanto nell'impedire il fatto, quanto nel comportamento antecedente allo stesso, ovvero nella violazione dei doveri concernenti l'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 147 c.c. Precisa la Corte che è onere del genitore fornire la prova positiva di aver dato al figlio una buona educazione in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore, con l'avvertenza che, anche se i genitori sono separati, la responsabilità è di entrambi (Cass. 9556/2009, Cass. 15706/2012).

Scuola e famiglia in prima linea: altri soggetti chiamati a intervenire per ridurre gli effetti negativi del bullismo?

L'allarme è forte in medicina e psicologia, in quanto è indubbio che il bullismo, come forma di stress cronico, può avere importanti implicazioni negative e conseguenze sulla salute fisica e psichica delle vittime.

Molte domande si affacciano: quale motivo induce un giovane a comportarsi da bullo?

Come si diventa vittime?

In entrambi i casi incide l'autostima?

Domande e risposte complesse.

Il dott. Bernardo, primario della Divisione di Pediatria dell'Ospedale Fatebenefratelli di Milano, che dirige un centro specializzato per le problematiche legate al bullismo, lancia un messaggio chiaro: far comprendere al giovane come gestire le emozioni; la relazione umana è il punto di partenza.

Per concludere: il bullismo è un fenomeno multifaccettato, che richiede interventi coordinati di collaborazione di tutte le istituzioni della società civile per il rispetto della “dignità della persona” con riferimento ai principi della Costituzione e delle Convenzioni internazionali.

✉ augusta.tognoni@gmail.com



Il latte che produce muco, un mito millenario

Per ridurre il catarro il bambino non deve bere il latte: quante volte abbiamo ascoltato in ambulatorio questa affermazione. A proporre questa cura contro il catarro è stato Mosé Maimonide che, tra una dissertazione teologica e una giuridica, si impegnò in un trattato sull'asma scritto per un parente di Saladino; e anche la medicina tradizionale cinese sconsiglia latte e latticini per lo stesso motivo, una credenza confermata persino nell'ultima edizione del libro del dottor Spock, la guida per genitori più venduta al mondo. Ecco perché quasi il 60% dei bambini con diagnosi respiratoria non assume latte: per molte famiglie questo consiglio è arrivato dal dottore. Nessuno studio scientifico avvalorava la *milk-mucus theory*, nonostante la ricerca abbia indagato l'espressione del gene della mucina (MUC5AC), la beta-casomorfina-7 e la distribuzione degli ioni calcio nello spazio extracellulare delle mucose respiratorie. Nonostante l'assenza di evidenza, le persone che credono a questo mito percepiscono un aumento della produzione di muco anche se viene somministrato loro un prodotto che ha le sembianze di latte ma latte non è. Trovate tutte queste informazioni su *Archives of Disease in Childhood* (Balfour-Lynn IM, doi:10.1136/archdischild-2018-314896). Alla fine l'esito più importante di questo mito non è la riduzione del catarro ma un ridotto apporto di calcio e calorie nella dieta di questi bambini. Non perdiamo l'occasione di diffondere tra i colleghi queste notizie perché sembra che questa narrazione fantastica sia radicata anche tra noi medici.

Costantino Panza